

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 08/2025 – Obbligo assicurativo per le imprese – proroga dei termini

Il termine entro cui le imprese dovranno adempiere all'obbligo, previsto dall'art. 1, commi 101 e ss., della Legge di Bilancio 2024, di stipulare contratti di assicurazione per alcuni beni strumentali aziendali, originariamente stabilito al 31 dicembre 2024, dopo essere stato differito una prima volta al 31 marzo 2025 dall'art. 13 del D.L. n. 202 del 2024 (cd. Milleproroghe), è stato nuovamente differito dall'art. 1 del D.L. 31 marzo 2025, n. 39 il cui DdL di conversione è stato approvato in via definitiva al Senato il 21 maggio u.s..

I nuovi termini

L'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, ha stabilito termini differenziati a seconda delle dimensioni delle imprese. In particolare,

- microimprese e piccole imprese dovranno adempiere all'obbligo assicurativo entro il **31 dicembre 2025**;
- imprese di medie dimensioni dovranno adempiere all'obbligo assicurativo entro il **1° ottobre 2025**;
- il termine del 31 marzo 2025 è stato confermato solo per le grandi imprese.

Resta fermo, invece, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine del 31 dicembre 2025 per adempiere all'obbligo assicurativo, già fissato dall'art. 19, comma 1-quater, del D.L. n. 202 del 2024.

La distinzione tra piccole, medie e grandi imprese

Per stabilire a quale categoria appartiene l'impresa bisogna far riferimento alle definizioni della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023.

Microimprese

Imprese che alla data di chiusura del bilancio **non superano** i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

Piccole imprese

Imprese che alla data di chiusura del bilancio **non superano** i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Imprese di medie dimensioni

Imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio **non superano** i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Grandi imprese

Imprese che alla data di chiusura del bilancio **superano** i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;

- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Sanzione indiretta

Il comma 102 della Legge di Bilancio 2024, stabilisce che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Si tratta di una sorta di sanzione indiretta per l'inadempimento dell'obbligo. Ricordiamo, infatti, che, oltre alla citata sanzione indiretta, non vi sono ulteriori sanzioni per l'inadempimento.

Per le imprese micro, piccole e di medie dimensioni la decorrenza della sanzione indiretta coincide con il termine per adempiere all'obbligo di stipulare l'assicurazione.

Breve sintesi della disciplina

Si ricorda che i commi 101 e ss. della Legge di Bilancio 2024 hanno introdotto per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni).

Oggetto di copertura sono, pertanto, i danni alle seguenti immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa:

- 1) **terreni**: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- 2) **fabbricati**: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- 3) **impianti e macchinari**: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- 4) **attrezzature industriali e commerciali**: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

In sede di conversione, con riferimento agli immobili sono stati introdotti alcuni emendamenti:

- **possono essere assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo valido** o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio;
- **agli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
- **nel caso di immobili assicurati dall'imprenditore ma di proprietà di terzi l'indennizzo spettante deve essere corrisposto al proprietario del bene**, che è tenuto ad utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Per determinare il valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

23 maggio 2025

Studio Giuliano